

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

All. A)

Avviso pubblico

“Giornata degli Etruschi”

per la concessione di compartecipazioni finanziarie a Enti Locali e Musei civici appartenenti alla rete degli Enti Locali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Pro Loco, fondazioni senza scopo di lucro, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, associazioni culturali costituite entro il 31/12/2016, con sede legale e operativa in Toscana, per la promozione di iniziative rivolte a celebrare la civiltà, la cultura ed il patrimonio etrusco della Toscana, nel periodo compreso tra venerdì 25 agosto e lunedì 25 settembre 2017

Premesso che:

- la l.r. 46/2015 *“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001”*, così come modificata dalla l.r. 7 marzo 2017, n. 9 *“Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei Premi regionali di valorizzazione del territorio toscano Innovazione - Made in Tuscany e Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane. Modifiche alla l.r. 46/2015”* ha introdotto, tra gli eventi di particolare rilievo e rilevanza, che hanno contribuito alla configurazione del territorio toscano, il conferimento del titolo di Granduca della Toscana al Duca di Firenze, Cosimo I, ad opera di Papa Pio V, con una bolla papale del 27 agosto 1569, perché questo titolo, nuovo e insolito nella ricca vetrina dei titoli sovrani, segnava il riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in quello che possiamo definire il sistema degli stati italiani della metà del XVI secolo. La concessione poneva infatti Cosimo I e dopo di lui i suoi successori, ad un livello di prestigio, che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo il governo dei Signori di Firenze al territorio che fu degli etruschi, prefigurando di fatto l’attuale configurazione regionale;
- il 27 agosto di ogni anno, dunque, s’intende celebrare l’origine etrusca del territorio toscano, attraverso la “Giornata degli Etruschi” ed il sostegno ad iniziative tematiche finalizzate alla valorizzazione della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco della Toscana, promosse da: Enti Locali, Musei civici toscani appartenenti

alla rete degli Enti Locali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Pro Loco, fondazioni senza scopo di lucro, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, associazioni culturali costituite entro il 31/12/2016, con sede legale e operativa in Toscana;

- nella seduta del 14 giugno 2017 l'Ufficio di Presidenza, con Deliberazione n. 55/2017 ha stabilito di approvare il documento relativo alle Linee di indirizzo per la celebrazione della "Giornata degli Etruschi", decidendo di destinare a tali celebrazioni, nell'anno 2017, la somma massima di **euro 50.000,00** quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da Enti Locali e Musei civici appartenenti alla rete degli Enti Locali toscani ed **euro 46.175,00** per le istituzioni sociali private;

Tutto ciò premesso, in attuazione della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 55 del 14 giugno 2017, si rende noto quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale con il presente avviso pubblico intende sostenere, attraverso la concessione di compartecipazioni finanziarie ai sensi della l.r. 4/2009 iniziative rivolte a celebrare la civiltà, la cultura ed il patrimonio etrusco della Toscana, promosse da: **Enti Locali e Musei civici** appartenenti alla rete degli Enti Locali, **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Pro Loco, fondazioni senza scopo di lucro, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, associazioni culturali, costituite entro il 31/12/2016, aventi sede legale ed operativa in Toscana.**
2. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 1, devono essere pertinenti con la celebrazione oggetto del presente avviso e possono concretizzarsi in celebrazioni di fatti ed **eventi a carattere storico, scientifico e divulgativo**, quali, ad esempio: mostre, convegni, manifestazioni, presentazioni editoriali, laboratori didattici, spettacoli, visite guidate, aperture straordinarie.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente avviso: **Enti Locali e Musei civici** appartenenti alla rete degli Enti Locali, **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Pro Loco, fondazioni senza scopo di lucro, associazioni**

sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, associazioni culturali, costituite entro il 31/12/2016, aventi sede legale ed operativa in Toscana.

2. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, devono essere realizzate per intero nel territorio della regione Toscana, nel periodo compreso tra **venerdì 25 agosto e lunedì 25 settembre 2017**.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita ad una unica iniziativa.
4. La stessa iniziativa può essere realizzata da più soggetti, organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato l'ente capofila che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile dell'iniziativa proposta. Il soggetto capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per conto degli altri enti/soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione, riceve dal Consiglio regionale la comunicazione relativa alla concessione della compartecipazione, presenta il rendiconto dell'iniziativa indicato all'art. 10 e suddivide la compartecipazione erogata dal Consiglio regionale tra gli altri enti/soggetti associati.

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda di concessione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che intendono partecipare al presente avviso pubblico devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale reperibile all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it, nella sezione: **“avvisi gare e concorsi”**.
2. La domanda, presentata sull'apposito modulo di domanda (Allegato B), deve essere completa della seguente documentazione:
 - **il progetto dell'iniziativa**, che dia conto degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, del pubblico di riferimento, delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa, presentato sull'apposito modello (allegato C);
 - **il piano previsionale di spesa** dell'iniziativa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione finanziaria richiesta al Consiglio regionale, presentato sull'apposito modello (allegato C);

- **copia di un documento di identità**, in corso di validità, del legale rappresentante-sottoscrittore;
 - **copia della convenzione o accordo di collaborazione** nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dall'ente capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa ai sensi dell'art. 2, comma 4. In alternativa, la domanda può essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti promotori, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila.
3. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente e **firmata dal legale rappresentante** con una delle seguenti modalità:
- firma digitale, con certificato in corso di validità, per l'invio attraverso le procedure informatiche;
 - firma autografa per domande inoltrate con raccomandata a/r o consegnate a mano.
4. La domanda di concessione, corredata con tutta la documentazione obbligatoria, **deve pervenire** al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, **entro e non oltre venerdì 7 luglio 2017**, in una delle seguenti modalità:
- tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it riportando quale oggetto dell'invio: "Domanda di partecipazione *Avviso Pubblico Celebrazioni Etrusche*";
 - tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti, riportando quale oggetto dell'invio: "Domanda di partecipazione *Avviso Pubblico Celebrazioni Etrusche*";
 - tramite il sistema regionale Ap@ci all'indirizzo <https://web.e.toscana.it/apaci> al quale è necessario accreditarsi con nome utente e password, indicando come ente destinatario il **Consiglio regionale della Toscana** e seguendo le istruzioni per l'invio della documentazione riportando quale oggetto dell'invio: "Domanda di partecipazione *Avviso Pubblico Celebrazioni Etrusche*";

l'invio attraverso le procedure informatiche sopra indicate, dovrà avvenire in un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale.

Nell'invio attraverso le procedure informatiche sopra indicate, i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale come indicato al precedente comma 3):

- a mezzo raccomandata indirizzata a "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 2, 50129, Firenze;
 - a mano, all'ufficio protocollo del Consiglio, in via Cavour n. 2 a Firenze. L'Ufficio Archivio e Protocollo effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00; dal lunedì al giovedì 14.00 - 17.00; il venerdì 14.00 - 16.30.
5. **Le domande presentate al di fuori del periodo specificato al punto 4, mancanti di firma sull'istanza o con documentazione incompleta o che non utilizzino la modulistica allegata al presente avviso non potranno essere ammesse a valutazione e quindi saranno considerate inammissibili.**
 6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, una **marca da bollo di euro 16,00** avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda. Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono escluse le Pubbliche Amministrazioni, nonché le Onlus, ai sensi dell'allegato B - Tabella, art. 27 bis del D.P.R. n. 642/1972. Se l'esenzione è dovuta ad una causa diversa, si chiede di specificarne il riferimento normativo.
 7. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
 8. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:

- a) il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve possedere tutti i requisiti formali, previsti ai sensi di legge, che lo qualificano quale organizzazione compresa tra quelle indicate all'art. 2, comma 1;
- b) il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
- c) **l'accesso del pubblico all'iniziativa** - per la quale il soggetto richiedente presenta la domanda di concessione - e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa iniziativa, **deve essere gratuito**. Quest'ultima disposizione può essere derogata solo qualora l'eventuale concorso economico richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto per finalità di beneficenza. In tal caso, alla domanda di compartecipazione deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta che il concorso finanziario sarà interamente devoluto per beneficenza, indicando in modo esplicito i dati anagrafici del soggetto beneficiario;
- d) tutte le **attività**, risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione devono essere **realizzate nel periodo compreso tra venerdì 25 agosto e lunedì 25 settembre 2017**;
- e) l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio della Toscana;
- f) nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2, comma 4), la domanda deve essere corredata da copia della convenzione o accordo di collaborazione o, in alternativa, da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, come specificato al precedente art. 2, comma 4;
- g) la domanda di concessione deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente, firmata dal legale rappresentante, secondo le modalità indicate all'art. 3, comma 3 e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante-sottoscrittore.

Art. 5 – Valutazione domande

1. Il Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici" avrà cura di verificare l'ammissibilità delle domande in fase istruttoria, accertando la sussistenza dei requisiti formali ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente Avviso.

2. Costituisce requisito di ammissibilità la pertinenza del progetto presentato al tema della celebrazione.
3. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla luce dei criteri di seguito indicati, sulla base dei punteggi di cui all'art. 6:
 1. qualità del progetto;
 2. sostenibilità finanziaria del progetto;
 3. comunicazione e promozione dell'iniziativa;
 4. realizzazione dell'iniziativa in forma associata.
4. In caso di domande non ammissibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne.

Art. 6 - Criteri di valutazione delle domande

1. Il Settore competente predispose un elenco delle proposte progettuali esaminate, con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di seguito indicati:

➤ **1° criterio: qualità del progetto** (massimo 70 punti)

1) livello di pertinenza del progetto in rapporto al tema della celebrazione, (fino ad un massimo di 50 punti), con particolare riguardo:

a) alla effettiva promozione storica nel territorio locale delle celebrazioni in oggetto, anche con riferimento alla valorizzazione, alla storia e/o recupero dei siti archeologici interessati;

b) alla qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto (quali la presenza o il riferimento a personalità illustri o autorevoli, il coinvolgimento di istituzioni universitarie o di alta cultura);

2) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la proposta (da 0 a 10 punti);

3) coinvolgimento di pubblici diversi (da 0 a 10 punti);

➤ **2° criterio: comunicazione e promozione dell'iniziativa** (fino ad un massimo di 10 punti), con particolare riguardo all'attività di comunicazione e promozione, alla distribuzione di prodotti editoriali, ai contatti, inserzioni su giornali, passaggi su radio e social network;

➤ **3° criterio: sostenibilità finanziaria dell'iniziativa** (fino ad un massimo di 15 punti), con particolare riguardo:

- alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte (da 0 a 10 punti);

- alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti 0; dal 31% al 60%, punti 2; oltre il 60%, punti 5);

➤ **4° criterio: realizzazione dell'iniziativa in forma associata con altri soggetti del territorio** (5 punti).

2. L'elenco delle proposte progettuali esaminate e valutate dal Settore competente - con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di sopra indicati - è sottoposto all'Ufficio di presidenza per l'approvazione.
3. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili, dovesse superare lo stanziamento complessivo di euro 50.000,00 per gli Enti Locali ed i Musei civici e di euro 46.175,00 per i soggetti privati, gli importi concedibili a ciascun avente diritto potranno essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al superamento del limite degli stanziamenti sopraindicati.

Art. 7 - Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del logo del Consiglio

1. L'importo delle singole compartecipazioni non potrà superare il **70%** delle spese ammissibili, rilevabili dal piano previsionale di spesa e comunque non potrà superare l'importo di **5.000,00 euro per le istituzioni sociali private**. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più soggetti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione da allegare alla domanda di concessione, l'importo, fermo restando il **70%** delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di **7.000,00 euro per le istituzioni sociali private**.
2. **Il limite della compartecipazione concedibile fino ad un massimo del 70% si applica anche in sede di rendicontazione finale dell'iniziativa.**
3. **Il limite della compartecipazione** concedibile fino ad un massimo di euro 5.000,00 o di euro 7.000,00 **non si applica agli Enti Locali ed ai Musei civici toscani** appartenenti alla rete degli Enti Locali.
4. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di compartecipazioni finanziarie ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, ammonta ad euro 96.175,00, così suddivise:
 - euro 50.000,00 a favore di eventi e/o progetti promossi da Enti Locali e Musei civici toscani;
 - euro 46.175,00 a favore di eventi e/o progetti promossi da istituzioni sociali private.

5. Il Settore competente comunica ai soggetti beneficiari la concessione delle compartecipazioni deliberate dall'Ufficio di Presidenza e contestualmente trasmette il logo del Consiglio regionale con le relative modalità di utilizzo.
6. Il logo del Consiglio concesso nell'ambito delle celebrazioni della "Giornata degli Etruschi" può essere utilizzato solo nell'ambito dell'iniziativa per la quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell'immagine del Consiglio regionale.
7. Le iniziative alle quali l'Ufficio di presidenza concederà la compartecipazione, saranno inserite nel programma delle celebrazioni della "Giornata degli Etruschi" 2017.

Art. 8 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

1. Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti con l'oggetto della compartecipazione e connessi alla realizzazione delle attività contemplate nel progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenuti dal soggetto richiedente o dai soggetti contitolari del progetto, in caso di presentazione dell'iniziativa o progetto in forma associata.
2. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - direttamente e strettamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
 - direttamente intestate al soggetto beneficiario: **non sono ammessi scontrini fiscali**;
 - risultanti effettivamente sostenute e documentate contabilmente ai sensi della normativa vigente;
 - individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture. L'affitto dei locali deve riferirsi a contratti posti in essere appositamente per l'evento e non a contratti o a convenzioni preesistenti alla data di presentazione della domanda;
 - allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
 - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
 - servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
 - premi e riconoscimenti;
 - compensi per relatori, artisti ed esperti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio;

- organizzazione e segreteria, rendicontabili forfettariamente nella misura massima del 5% del totale delle spese ammissibili, rilevabili dal piano previsionale di spesa, **solo ed esclusivamente per le istituzioni sociali private.**

3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:

- acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- acquisto di beni durevoli;
- acquisto addobbi e allestimenti floreali;
- compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;
- mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009.

Art. 9 - Cumulabilità della compartecipazione finanziaria

1. La compartecipazione finanziaria concessa dall'Ufficio di presidenza è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale della stessa, ad eccezione di contributi ottenuti dalla Regione Toscana per l'iniziativa oggetto della domanda di concessione.
2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto devono essere indicati nel rendiconto di cui all'art. 10 riportando l'importo e la denominazione del soggetto, pena la revoca della compartecipazione concessa.

Art. 10 - Rendiconto e liquidazione della compartecipazione

1. Il soggetto beneficiario, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa, deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto dell'iniziativa, redatto sulla base **dell'allegato modello di rendiconto (allegato D)** comprendente i documenti di seguito indicati, redatti su carta intestata del soggetto richiedente, timbrata e firmata dal legale rappresentante, a pena di non liquidazione:
 - a. **relazione** puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale di comunicazione e pubblicizzazione realizzato;
 - b. **rendiconto finanziario** dell'iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per la realizzazione. Il rendiconto finanziario deve essere coerente

con il piano previsionale di spesa di cui all'art. 3, comma 2. Al rendiconto devono essere allegate le **copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa, per un importo corrispondente al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa. Non potrà comunque essere liquidata una compartecipazione superiore al 70% della spesa complessiva effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto di spesa e documentata dai relativi giustificativi;**

- c. nel caso in cui il ricavato dell'iniziativa sia stato devoluto in beneficenza, secondo quanto dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), il rendiconto deve essere corredato anche dalla documentazione contabile probatoria dell'avvenuto versamento al soggetto beneficiario dichiarato.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la struttura competente diffida il beneficiario a presentare la documentazione entro i successivi 30 giorni, trascorsi i quali, l'ufficio competente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, dispone la revoca.
 3. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di cui al comma 1 deve essere presentato dal soggetto capofila, in coerenza con quanto disposto all'art. 2, comma 4.
 4. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Consiglio regionale con le stesse modalità previste per la presentazione delle domande, di cui all'art. 3, comma 4:
 - tramite la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente alla casella di posta elettronica certificata del Consiglio regionale:
consiglioregionale@postacert.toscana.it;
 - tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti;
 - tramite il servizio web ap@ci all'indirizzo del Consiglio regionale:
<https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action>;
 - a mezzo raccomandata indirizzata a "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 2, 50129, Firenze;
 - consegna a mano all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 2, Firenze. L'Ufficio Archivio e Protocollo effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00; dal lunedì al giovedì 14.00 - 17.00; il venerdì 14.00 - 16.30.
 5. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione finanziaria in un' unica soluzione.
 6. Nel caso in cui la compartecipazione finanziaria sia stata concessa per la stampa di un volume, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 (cinque) copie dell'opera al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici, via Cavour n. 4 - 50129 Firenze.

Art. 11 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa

1. Il Settore competente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, revoca la compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - mancata conclusione dell'iniziativa entro il termine di cui all' art. 2, comma 3, (25 settembre 2017);
 - modifica sostanziale dell'iniziativa, risultante dal rendiconto, rispetto al progetto presentato con la partecipazione all'avviso pubblico;
 - modifica sostanziale nella composizione dell'associazione, nel caso di soggetti che si presentano in forma associata, di cui all'art. 2, comma 4;
 - inosservanza delle modalità di utilizzazione del logo del Consiglio regionale e uso improprio dello stesso;
 - inosservanza dell'obbligo dell'accesso gratuito all'iniziativa e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa, di cui all' art. 4, comma 1;
 - mancata indicazione nel rendiconto dei contributi, ausili economici e sponsorizzazioni ricevuti, di cui all'art. 9;
 - mancata presentazione del rendiconto secondo le modalità e i termini di tempo previsti, ai sensi dell'art. 10.
2. Nell'ipotesi in cui la spesa complessiva, effettivamente sostenuta, risultante dal **rendiconto e documentata dai relativi giustificativi, non rispetti la percentuale massima di compartecipazione concedibile dal Consiglio regionale, di cui all'art. 7, comma 2), si procederà d'ufficio alla rideterminazione della compartecipazione liquidabile nei limiti di tale misura.**
3. Nei casi in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti sia superiore al costo dell'iniziativa, si procede d'ufficio alla rideterminazione della compartecipazione concessa.

Art. 12 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell'atto notorio, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato.

Art. 13 – Pubblicità e comunicazioni

1. L'avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, gare e concorsi" e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici", contattando:
 - Anna Giulia Fazzini 055/23.87.778 - ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it
 - Cinzia Sestini: 055/23.87.285 - c.sestini@consiglio.regione.toscana.it
2. L'elenco delle compartecipazioni finanziarie concesse è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale e a tutti i soggetti ne è data comunicazione a mezzo di posta elettronica. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione dovuto ad indirizzi o recapiti errati da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 14 –Trattamento dei dati personali

1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate nell'albo istituito dal Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente avviso; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 2, Firenze.

Art. 15 – Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici.

2. Il Settore competente, ai fini del presente avviso pubblico, è il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici. Dirigente: dott.ssa Cinzia Guerrini.

3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne Servizi esterni, di supporto e logistici, dott.ssa Cinzia Guerrini: Tel: 055/238.73.32 - e-mail: c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it.